

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10108
DELIBERAZIONE N. 24 del 23.06.2021 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/> Protocollo n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRAORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PIANA GIAN CARLO	SINDACO	Presente
CARMINATI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
PARATI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
SASSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
MAUTONE VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO ALFONSO	CONSIGLIERE	Presente
MONZIO COMPAGNONI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
MOLERI EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI GIANDOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
COMANDULLI TERESA	CONSIGLIERE	Assente
LEIDA DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZINI OSCAR	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott. Paradiso Filippo** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PIANA Gian Carlo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE MODICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Illustra l'argomento il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province e di Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fatti specie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446, adopera del comma 702, art.1, della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali ,è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTI

- l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n.147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art.1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n°147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a)per quanto riguarda la Tari:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea a potenzialità di produzione di rifiuti;

3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4)la disciplina delle eventuali riduzioni e d'esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5)l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- l'art.1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n°147che recita:

"Il comune con regolamento di cui all'articolo52 del decreto legislativo 15 dicembre1997,n.446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a)abitazioni con unico occupante;

b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o da al altro uso limitato e discontinuo;

c)locali, diversi dalle abitazioni, e da aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu'di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e -bis)attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti".

- l'art. 1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n°147 che recita:

"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art.14 del D.L.201/11,convertito in legge 214/11,e dall'art.5 del D.L.n°102/13, convertito in legge124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n.22 del 28.07.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In

particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116,attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art.198 TUA(art.1co.24 del D.lgs.116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art.183 del D.lgs.152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art.184 del D.lgs.152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183,comma 1,lettera b-ter) e 184,comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2021".

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152(TUA)appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1.Cambia,secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano:

ai sensi dell'articolo 183,comma1,lett.b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale:

sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art.184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art.184 comma 3 lett. b),g),i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art.184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art.183 e dell'art.184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le Attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art.184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

RITENUTO CHE per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione della tariffa variabile tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività nell'anno 2020 o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

CONSIDERATO CHE, che la riduzione, di cui al nuovo art. 26 del regolamento tari in approvazione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021;

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 18 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 L. 160/2019.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nel regolamento di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 28.07.2020, per le motivazioni sopracitate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D. Lgs 360/98 e s.m.i.;

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come integralmente registrati e conservati agli atti;

CON VOTI favorevoli 8, astenuti 1 (Leida) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI con le relative modifiche, come riportato nell'allegato "A", con le relative modifiche che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo1,comma3, del D. Lgs.360/98;
5. DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sottosezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Successivamente:

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Leida) espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

La sottoscritta **dott.ssa Michaela TAVERNA**, incaricata della responsabilità del Settore II – Finanziaria/Contabile

E S P R I M E

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.

Fornovo San Giovanni, lì

*Il Responsabile del Servizio
AREA II – Finanziaria/Contabile
F.to Dott.ssa Michaela TAVERNA*

**OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

La sottoscritta **dott.ssa Michaela TAVERNA**, incaricata della responsabilità del Settore II – Finanziaria/Contabile

E S P R I M E

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.

Fornovo San Giovanni, lì

*Il Responsabile del Servizio
AREA II – Finanziaria/Contabile
F.to Dott.ssa Michaela TAVERNA*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco

F.to PIANA Gian Carlo

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Paradiso Filippo

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Paradiso Filippo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì,

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Paradiso Filippo
